

83084/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI
AMM. VE

R.G.N. #7380/2005

Cron. 23084

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente -
- Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
- Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
- Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -

Rep.
Ud. 23/09/2009
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7380-2005 proposto da:

. elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA , presso lo studio
dell'avvocato , rappresentato e difeso
dagli avvocati ,

Q

- ricorrente -

2009

contro

1344

COMUNE DI PREGNANA MILANESE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 743/2004 della GIUDICE DI PACE
di RHO, depositata il 30/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 23/09/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo.



FATTO E DIRITTO

propone ricorso per cassazione contro il Comune di Pregnana Milanese, che non ha svolto difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Rho n.743/04 che ha respinto l'opposizione avverso il verbale della polizia locale del 16.3.2004 emesso per violazione dell'art. 146/3 cds (passaggio con il rosso).

La sentenza fa riferimento alla omologazione dell'apparecchiatura ed al fatto che nessun elemento sia stato concretamente eccepito in ordine ad un possibile non corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 201 c.d.s., 23 l. 689/81, 2697 cc, omessa ed insufficiente motivazione.

Osserva la Corte che non merita accoglimento la tesi della non necessaria presenza degli organi di polizia, in caso di apparecchiatura a posto fisso presso gli impianti semaforici, in relazione all'epoca della contestazione.

Questa Corte suprema (Cass. 8465/2006) ha, invero, affermato che nella fattispecie sia necessaria la presenza del vigile.

Non è decisivo, al riguardo, il fatto che l'art. 384 reg .att. c.d.s. ricomprenda nell'ipotesi di impossibilità della contestazione immediata l'attraversamento dell'incrocio col semaforo rosso perché trattasi di norma regolamentare che non può derogare a quella generale sulla necessità della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili.

Peraltro, la fattispecie dell'attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori , in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la



conseguente rilevazione non completa delle varie fasi, che solo la presenza del
vigile può evitare.

Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso e la
decisione nel merito mentre la particolarità della vicenda consiglia la
compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
accoglie l'opposizione.

Compensa le spese.

Roma 23 settembre 2009.

Il consigliere estensore



il Presidente


IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Daniela D'Anne


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 30 OTT. 2009
IL CANCELLIERE C1
